

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37342-incamerare-sanzione-pecuniaria-e-ammettere-ricorrente-previa-definitiva-acquisizione-cauzione-provvisoria>

Autore: Lazzini Sonia

**incamerare sanzione pecuniaria e ammettere ricorrente
previa definitiva acquisizione cauzione provvisoria**

la stazione appaltante sarà tenuta ad incamerare la sanzione pecuniaria e ad ammettere la ricorrente alla gara, previa definitiva acquisizione della cauzione provvisoria datata 25 febbraio 2015 o di altra cauzione ritenuta idonea, e, successivamente, a valutare espressamente l'esistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti soggettivi di partecipazione (e della presupposta configurabilità del c.d. consorzio stabile).

L'accertata illegittimità dell'esclusione della ricorrente scarl induce il Tribunale a ritenere, allo stato, insussistente il presupposto della mancanza di offerte appropriate, previsto dall'art. 221 comma 1° lettera a) d. lgs. n. 163/2006 e richiamato dalla stazione appaltante nell'atto d'indizione della nuova procedura (si veda il verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 5 marzo 2015) e nella lettera d'invito del 18 marzo 2015 aventi ad oggetto il medesimo servizio.

Il motivo, per altro, contrariamente a quanto deduce FS JIT Italia s.r.l. (nella memoria conclusionale depositata il 31/03/15; si veda pag. 18), è ammissibile in quanto l'accoglimento dello stesso è indispensabile per l'annullamento degli atti della nuova procedura non potendosi nella fattispecie ipotizzare (come pretende la resistente) un effetto caducante.

La fondatezza della prima, seconda e quinta censura impongono l'accoglimento della domanda caducatoria formulata dalla ricorrente scarl nel giudizio n. 3856/15 R.G. e l'annullamento del disciplinare di gara, nella sola parte in cui prevede l'esclusione per i vizi concernenti la cauzione provvisoria, dei gravati provvedimenti di esclusione della ricorrente, degli atti consequenziali e dell'atto del 18 marzo 2015 d'indizione, ai sensi dell'art. 221 comma 1° lettera a) d. lgs. n. 163/2006, della nuova procedura di gara avente CIG 6170623F2C.

Ai fini dell'effetto conformativo derivante dalla presente sentenza il Tribunale evidenzia che la stazione appaltante sarà tenuta ad incamerare la sanzione pecuniaria e ad ammettere la ricorrente alla gara, previa definitiva acquisizione della cauzione provvisoria datata 25 febbraio 2015 o di altra cauzione ritenuta idonea, e, successivamente, a valutare espressamente l'esistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti soggettivi di partecipazione (e della presupposta configurabilità del c.d. consorzio stabile).

Deve, invece, essere respinta la domanda di risarcimento del danno proposta nelle conclusioni dell'atto introduttivo non avendo la ricorrente in alcun modo dimostrato l'esistenza e l'entità del pregiudizio patrimoniale dedotto.

La peculiarità (riconducibile alle novità normative e al non univoco orientamento giurisprudenziale in materia) della questione giuridica oggetto di causa, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali relative al giudizio n. 3856/15 R.G..

passaggio tratto dalla sentenza numero 8143 del 10 giugno 2015 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

.

a cura di Sonia Lazzini

N. 08143/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03856/2015 REG.RIC.

N. 04140/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3856 del 2015, proposto da ricorrente SOCIETA' CONSORTILE A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, piazza d'Ara Coeli n. 1 presso lo studio Cuppone & Partners e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Antonio Cosimo Cuppone e Ambrogio Papa

contro

F.S. JIT ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 24 presso lo studio dell'avv. Tommaso Di Nitto che la rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti di

- CASA DI SPEDIZIONE controinteressata ANTONINO FU LUIGI S.A.S., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. Giuseppe controinteressata , in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con le mandanti controinteressata 2 di M_ & C. s.r.l., controinteressata 3 Logistica Ferroviaria s.r.l., controinteressata 4 Sergio Autotrasporti s.r.l. e Spedizionieri Associati controinteressata 5 & C. s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Vittoria Colonna n. 40 presso lo studio degli avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Sergio Grillo che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
- controinteressata 2 DI M_ & C. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
- controinteressata 3 LOGISTICA FERROVIARIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
- SPEDIZIONIERI ASSOCIATI controinteressata 5 & C. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
- controinteressata 4 SERGIO AUTOTRASPORTI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 4140 del 2015, proposto da:

CASA DI SPEDIZIONE controinteressata ANTONINO FU LUIGI S.A.S., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. Giuseppe controinteressata , in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con le mandanti controinteressata 2 di M_ & C. s.r.l., controinteressata 3 Logistica Ferroviaria s.r.l., controinteressata 4 Sergio Autotrasporti s.r.l. e Spedizionieri Associati controinteressata 5 & C. s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Vittoria Colonna n. 40 presso lo studio degli avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Sergio Grillo che la rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

F.S. JIT ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 24 presso lo studio dell'avv. Tommaso Di Nitto che la rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti di

ricorrente – SOCIETA' CONSORTILE A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, piazza d'Ara Coeli n. 1 presso lo studio Cuppone & Partners e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Antonio Cosimo Cuppone e Ambrogio Papa

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 3856 del 2015 dei seguenti atti impugnati:

1) CON IL RICORSO PRINCIPALE:

a) provvedimento comunicato il 9 marzo 2015 con cui FS JIT Italia s.r.l. ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per

l'affidamento dei servizi di trasporto di documenti, pacchi e materiali, dei servizi di trasporto di mobili ed arredi e dei servizi accessori prevalentemente tra impianti/uffici delle società del Gruppo FS – CIG 6031791764;

b) verbale della seduta del 16 febbraio 2015 con cui la commissione di gara ha valutato la documentazione amministrativa della ricorrente;

c) richiesta trasmessa il 20 febbraio 2015 con cui la commissione di gara, ai sensi degli artt. 38 c. 2 bis e 46 c. 1 ter d. lgs. n. 163/2006, ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 50 mila per potere accedere al soccorso istruttorio;

d) verbali della seduta del 26 febbraio 2015 in cui la commissione di gara ha proceduto all'esclusione della società ricorrente;

e) disciplinare di gara nella parte in cui, alla lettera h) del paragrafo VI denominato "motivi di esclusione delle offerte", prevede la mancata costituzione della **cauzione** provvisoria come causa di esclusione dalla gara;

f) verbale del 13 marzo 2015 con cui è stato negato alla ricorrente l'accesso agli atti di gara concernenti la posizione dell'altro partecipante;

g) atti con cui è stata indetta successivamente, ai sensi dell'art. 221 comma 1° lettera a) d. lgs. n. 163/2006, la procedura negoziata n. 5968095 del 18 marzo 2015 per l'affidamento dei medesimi servizi,

e per la condanna al risarcimento dei danni;

2) CON IL RICORSO INCIDENTALI:

a) determina del 09/03/15 nella parte in cui FS JIT Italia s.r.l. ha escluso la società ricorrente solo per la mancata presentazione di idonea **cauzione** provvisoria;

b) estratto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di FS JIT Italia s.r.l. del 5 marzo 2015 nella parte in cui, al punto 4 all'ordine del giorno, viene dato atto che l'esclusione della ricorrente è stata disposta esclusivamente in ragione delle carenze della **cauzione** provvisoria;

c) verbale della seduta riservata del 16 febbraio 2015 nella parte in cui la commissione non ha escluso la società ricorrente anche per la carenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dalla lex specialis;

d) nota del 20 febbraio 2015 con cui la stazione appaltante ha formulato alla ricorrente richiesta di chiarimenti e d'integrazione della documentazione;

e) verbali della seduta riservata e della seduta pubblica del 26 febbraio 2015 nella parte in cui prevedono l'esclusione della società ricorrente solo per la mancata presentazione della **cauzione** provvisoria;

f) nota con cui FS JIT, nell'informare la ricorrente dell'avvenuta esclusione, l'ha motivata in ragione della sola mancata presentazione di idonea **cauzione** provvisoria;

quanto al ricorso n. 4140 del 2015 dei seguenti atti:

- determina del 9 marzo 2015 con la quale FS JIT Italia s.r.l. ha disposto l'esclusione del RTI tra Casa di Spedizione controinteressata Antonino Fu Luigi s.a.s. (mandataria), controinteressata 2 di M_ & C. s.r.l., controinteressata 3 Logistica Ferroviaria s.r.l., controinteressata 4 Sergio Autotrasporti s.r.l. e Spedizionieri Associati controinteressata 5 & C. s.r.l. (mandanti) dalla gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l'affidamento dei servizi di trasporto di documenti, pacchi e materiali, dei servizi di trasporto di mobili ed arredi e dei servizi accessori prevalentemente tra impianti/uffici delle società del Gruppo FS – CIG 6031791764;

- verbale della seduta riservata del 26 febbraio 2015 in cui la commissione ha rilevato l'inammissibilità dell'offerta del RTI di cui è mandataria la società ricorrente;

- atti con cui è stata indetta successivamente, ai sensi dell'art. 221 comma 1° lettera a) d. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei medesimi servizi, la procedura negoziata CIG 6170623F2C di cui alla lettera d'invito n. 596805 del 18 marzo 2015;

- nota inviata a mezzo pec il 27/03/15 con la quale FS JIT Italia s.r.l., nel riscontrare il preavviso di ricorso ex art. 243 bis d. lgs. n. 163/2006, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per annullare, in autotutela, il gravato provvedimento di esclusione,

e per la condanna al risarcimento dei danni;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 23 marzo 2015 e depositato il 24 marzo 2015 (proc. n. 3856/15 R.G.) la ricorrente società consortile a r.l. ha impugnato il provvedimento comunicato il 9 marzo 2015, con cui FS JIT Italia s.r.l. ha disposto l'esclusione della società dalla gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l'affidamento dei servizi di trasporto di documenti, pacchi e materiali, dei servizi di trasporto di mobili ed arredi e dei servizi accessori prevalentemente tra impianti/uffici delle società del Gruppo FS – CIG 6031791764, il

verbale della seduta del 16 febbraio 2015, la richiesta trasmessa il 20 febbraio 2015 (con cui la commissione di gara, ai sensi degli artt. 38 c. 2 bis e 46 c. 1 ter d. lgs. n. 163/2006, ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 50 mila), i verbali della seduta del 26 febbraio 2015 (in cui la commissione ha proceduto all'esclusione della ricorrente), il disciplinare di gara nella parte in cui, alla lettera h) del paragrafo VI, prevede la mancata costituzione della **cauzione** provvisoria come causa di esclusione dalla gara, il verbale del 13 marzo 2015 (con cui è stato negato alla ricorrente l'accesso agli atti di gara concernenti l'altro partecipante) e gli atti con cui è stata indetta successivamente, ai sensi dell'art. 221 comma 1° lettera a) d. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei medesimi servizi, la procedura negoziata CIG 6170623F2C n. 5968095 del 18 marzo 2015 ed ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni.

FS JIT Italia s.r.l., costituitasi in giudizio con memoria depositata il 31 marzo 2015, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con atto, spedito per la notifica a mezzo posta il 31/03/15 e depositato in pari data, la Casa di Spedizione controinteressata Antonino fu Luigi s.a.s. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame ed impugnando, in via incidentale, la mancata esclusione della ricorrente per motivi ulteriori rispetto a quelli indicati nel provvedimento gravato in via principale.

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 30/03/15 e depositato in pari data (proc. n. 4140/15 R.G.) la società Casa di Spedizione controinteressata Antonino fu Luigi s.a.s., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con le mandanti controinteressata 2 di M_ & C. s.r.l., controinteressata 3 Logistica Ferroviaria s.r.l., controinteressata 4 Sergio Autotrasporti s.r.l. e Spedizionieri Associati controinteressata 5 & C. s.r.l., ha impugnato la determina del 9 marzo 2015 con la quale FS JIT Italia ha disposto l'esclusione del predetto RTI dalla gara in precedenza indicata, il verbale della seduta riservata del 26 febbraio 2015, gli atti con cui è stata indetta successivamente, ai sensi dell'art. 221 comma 1° lettera a) d. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei medesimi servizi, la procedura negoziata n. 5968095 del 18 marzo 2015 e la nota inviata a mezzo pec il 27/03/15 con la quale FS JIT Italia s.r.l., nel riscontrare il preavviso di ricorso ex art. 243 bis d. lgs. n. 163/2006, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per annullare, in autotutela, il provvedimento di esclusione ed ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni.

La FS JIT Italia s.r.l., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 01/04/15, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Anche la controinteressata ricorrente società consortile a r.l., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 15/04/15, ha concluso per la reiezione del gravame.

All'udienza pubblica del 28 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Tribunale ritiene necessario disporre, ai sensi dell'art. 70 d. lgs. n. 104/2010, la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati sussistendo evidenti ragioni di connessione; i giudizi, infatti, hanno ad oggetto gli atti della medesima procedura di appalto.

Passando, poi, all'esame dei singoli giudizi, il Tribunale ritiene che il ricorso n. 3856/15 R.G. sia fondato e debba essere accolto nei limiti di quanto in prosieguo specificato.

Nell'ambito del giudizio in esame deve essere esaminato, in via pregiudiziale, il ricorso incidentale con cui la controinteressata Casa di Spedizione controinteressata Antonino fu Luigi s.a.s. ha impugnato gli atti (determina del 09/03/15, estratto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di FS JIT del 5 marzo 2015, verbale della seduta riservata del 16 febbraio 2015, nota del 20 febbraio 2015, verbali della seduta riservata e della seduta pubblica del 26 febbraio 2015, nota d'informazione dell'avvenuta esclusione trasmessa da FS JIT) con i quali la stazione appaltante ha escluso dalla gara la ricorrente scarl esclusivamente per vizi inerenti la **cauzione** provvisoria e non anche per la mancata dimostrazione dei presupposti richiesti dall'art. 34 d. lgs. n. 163/2006 per la configurabilità del "consorzio stabile", qualificazione, in fatto, assunta nella fattispecie dalla ricorrente scarl ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara.

Il ricorso incidentale è, nel merito, infondato il che esime il Tribunale dal valutare le eccezioni d'inammissibilità sollevate avverso il gravame.

Dall'esame degli atti di gara emerge che:

- nella seduta del 16 febbraio 2015 la stazione appaltante ha rilevato che la ricorrente scarl ha presentato una **cauzione** provvisoria rilasciata da un intermediario non iscritto nell'albo ex art. 106 d. lgs. n. 385/93 (come, invece, prescritto dal paragrafo IV.4 del disciplinare di gara) e il cui testo non era conforme allo schema di cui all'Allegato B.1 del disciplinare stesso ed, inoltre, che dalla documentazione presentata non si evinceva la natura di consorzio stabile fatta valere dalla ricorrente;

- con nota del 20 febbraio 2015 la stazione appaltante ha chiesto chiarimenti in merito all'iscrizione dell'intermediario che ha rilasciato la **cauzione** e ha, altresì, prescritto il deposito della **cauzione**, nel testo previsto dal disciplinare, delle dichiarazioni rese dalla consorziata ***, dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

- nella seduta riservata del 26 febbraio 2015 la commissione ha preso atto dei chiarimenti resi dalla ricorrente scarl con nota del 25 febbraio 2015 (da cui si evince che l'intermediario è iscritto nell'albo ex art. 155 d. lgs. n. 385/93 e non ex art. 106) e ha ritenuto inidonea la **cauzione** presentata in allegato all'offerta (perché l'iscrizione nell'albo ex art. 155 d. lgs. n. 385/93 non abilita al rilascio di garanzie per la partecipazione alle gare pubbliche) mentre quella successiva, datata 25/02/15, non è stata reputata ammissibile in quanto rilasciata in epoca successiva alla scadenza dei termini di presentazione delle domande. Pertanto, la commissione ha disposto l'esclusione dalla gara della società ricorrente;

- nel corso della seduta pubblica del 26 febbraio 2015 la commissione ha confermato l'esclusione, motivata in ragione della mancata presentazione della **cauzione** provvisoria, ed ha ritenuto "superfluo...procedere alla disamina della restante documentazione fornita da ricorrente in risposta alla richiesta di chiarimenti";

- con determina del 9 marzo 2015 la stazione appaltante ha definitivamente escluso dalla gara la ricorrente scarl per la mancata presentazione di idonea **cauzione** provvisoria (si veda il punto VI lettera h) del disciplinare).

La ricorrente in via incidentale si duole che l'esclusione della ricorrente scarl sia stata disposta solo per l'inidoneità della **cauzione** provvisoria presentata e non anche per l'omessa dimostrazione della

natura di consorzio stabile posta dalla predetta società a fondamento della partecipazione alla gara ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi.

Il ricorso incidentale è inaccoglibile perché finalizzato a censurare un potere, quale quello di accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, non ancora esercitato dalla stazione appaltante (come si evince dal citato verbale della seduta pubblica del 26 febbraio 2015) e, come tale, non sindacabile da questo Tribunale.

Né, in questa sede, il Collegio può sostituirsi alla stazione appaltante in tale accertamento in quanto ciò comporterebbe l'esercizio, precluso al giudice, di poteri tipicamente amministrativi la cui estrinsecazione, per altro, potrebbe postulare, secondo una valutazione discrezionale di pertinenza della stazione appaltante, anche l'espletamento di una fase procedimentale finalizzata all'acquisizione di ulteriori chiarimenti e/o documenti, così come previsto dall'art. 46 comma 1 e comma 1 ter d. lgs. n. 163/2006.

Per questi motivi il ricorso incidentale è infondato e deve essere respinto.

Passando, poi, all'esame del ricorso principale presentato nell'ambito del giudizio n. 3856/15 R.G., il Tribunale ritiene che lo stesso sia fondato e debba essere accolto nei limiti di quanto in prosieguo specificato.

La ricorrente scarl impugna il provvedimento il 9 marzo 2015, con cui FS JIT Italia s.r.l. ha disposto l'esclusione della società dalla gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l'affidamento dei servizi di trasporto di documenti, pacchi e materiali, dei servizi di trasporto di mobili ed arredi e dei servizi accessori prevalentemente tra impianti/uffici delle società del Gruppo FS – CIG 6031791764, il verbale della seduta del 16 febbraio 2015 (in cui la commissione ha valutato la documentazione amministrativa della ricorrente), la nota trasmessa il 20 febbraio 2015 (con cui la commissione, ai sensi degli artt. 38 c. 2 bis e 46 c. 1 ter d. lgs. n. 163/2006, ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 50 mila), i verbali della seduta del 26 febbraio 2015 (in cui la commissione ha proceduto all'esclusione), il disciplinare di gara (nella parte in cui, alla lettera h del paragrafo VI, prevede la mancata costituzione della **cauzione** provvisoria come causa di esclusione dalla gara), il verbale del 13 marzo 2015 (con cui è stato negato alla ricorrente l'accesso agli atti concernenti la posizione dell'altro partecipante) e gli atti con cui è stata indetta successivamente, ai sensi dell'art. 221 comma 1° lettera a) d. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei medesimi servizi, la procedura negoziata n. 5968095 del 18 marzo 2015 e chiede, altresì, il risarcimento dei danni.

Con le prime due censure la ricorrente prospetta la nullità e, comunque, l'illegittimità del paragrafo VI lettera h) del disciplinare di gara (che prevede la sanzione espulsiva per la mancata costituzione della **cauzione** provvisoria) e dei conseguenti provvedimenti di esclusione per violazione del principio di tassatività e dell'obbligo di soccorso istruttorio previsti dall'art. 46 bis commi 1 e 1 bis d. lgs. n. 163/2006.

I motivi sono fondati.

Il Tribunale ritiene che la carenza e le irregolarità della **cauzione** provvisoria non giustifichino l'esclusione della partecipante dalla gara, stante il principio di tassatività delle cause di esclusione codificato dall'art. 46 comma 1 bis d. lgs. n. 163/2006, ma impongano alla stazione appaltante di promuovere la regolarizzazione, ai sensi dei commi 1 e 1 ter della medesima disposizione, anche

attraverso la produzione di una nuova **cauzione** (in questo senso Cons. Stato sez. IV n. 147/2015; Cons. Stato sez. V n. 3431/2014; TAR Sicilia - Catania n. 580/2015; TAR Piemonte n. 116/2015; TAR Lazio – Roma n. 11141/2014; TAR Campania – Napoli n. 4141/2014).

In merito, va rilevato che l'art. 75 d. lgs. n. 163/2006 non prevede l'esclusione per la mancanza ed i vizi della **cauzione** provvisoria a differenza di quanto stabilito dal comma 8 della medesima disposizione per la carenza dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto.

L'opzione ermeneutica in esame risulta, per altro, coerente con il principio del favor participationis posto dalla recente evoluzione normativa (si vedano i commi 2 bis dell'art. 38 e 1 ter dell'art. 46 d. lgs. n. 163/2006 introdotti dal d.l. n. 90/2014) a fondamento dell'ampliamento del perimetro applicativo del soccorso istruttorio.

Né può condividersi la tesi di parte resistente che giustifica l'esclusione in ragione della qualificazione della **cauzione** come "parte integrante dell'offerta" ad essa riconosciuta dalla giurisprudenza (A.P. n. 34/2014).

Ed, infatti, l'art. 46 comma 1 bis d. lgs. n. 163/2006 prevede l'esclusione non per ogni vizio del contenuto dell'offerta ma nei soli casi di "incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta" stessa.

Deve, pertanto, rilevarsi che la mancanza o l'irregolarità della **cauzione** provvisoria, pur incidendo sul contenuto dell'offerta, non ne determina l'"incertezza assoluta" e ciò in ragione della funzione meramente accessoria riconosciuta alla stessa dalla medesima giurisprudenza invocata da parte resistente secondo cui la **cauzione** può essere ricondotta alla "caparra confirmatoria, sia perché è finalizzata a confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro, sia perché tale qualificazione risulta la più coerente con l'esigenza, rilevante contabilmente, di non vulnerare l'amministrazione costringendola a pretendere il maggior danno...In definitiva e in sostanza, si tratta di una misura di indole patrimoniale, priva di carattere sanzionatorio amministrativo nel senso proprio, che costituisce l'automatica conseguenza della violazione di regole e doveri contrattuali espressamente accettati" (A.P. n. 34/2014).

In nessun caso, pertanto, la **cauzione** provvisoria costituisce elemento strutturale essenziale la cui mancanza possa legittimare, ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis d. lgs. n. 163/2006, l'esclusione dalla gara.

Né la sanzione espulsiva si giustifica in considerazione del ruolo che gli artt. 38 c. 2 bis e 46 c. 1 ter d. lgs. n. 163/2006, introdotti dal d.l. n. 90/2014, attribuiscono alla **cauzione** ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista per la regolarizzazione.

Come ha avuto modo di precisare l'ANAC con la determinazione n. 1/2015 "la **cauzione** provvisoria costituisce garanzia del versamento della sanzione, non presupposto per la sua applicazione" di talché la mancanza della stessa non osta all'irrogazione della sanzione (ma solo, eventualmente, alla coercibilità della stessa) come avviene nelle procedure ristrette (ipotesi richiamata dalla stessa determinazione ANAC) o negli affidamenti in economia, dove la **cauzione** provvisoria non è obbligatoria non essendo espressione dei principi generali del codice applicabili agli affidamenti stessi in virtù del richiamo operato dall'art. 125 ultimo comma d. lgs. n. 163/2006 (in questo senso, tra le altre, TAR Lazio – Roma n. 551/2015)

Proprio in riferimento ai vizi della **cauzione** provvisoria con la determinazione n. 1/2015 (richiamata dalla stazione appaltante a fondamento della legittimità degli atti impugnati) l'ANAC ha avuto modo di precisare che "sulla questione incide il nuovo comma 1-ter dell'art. 46 del Codice, che sembra ammettere la sanatoria di omissioni o irregolarità anche in relazione alla presentazione della garanzia in parola, laddove la norma consente la sanabilità di ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi. È evidente che, alla luce della nuova disciplina dettata in tema di soccorso istruttorio, la mancanza della **cauzione** provvisoria reca con sé implicazioni problematiche in ordine all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del Codice, anche se va rilevato...che la prima costituisce semplicemente una garanzia in ordine al pagamento della seconda, e non anche una sua liquidazione preventiva e forfettaria... Pertanto, tenuto conto che il comma 1-ter dell'art. 46 cit. ora consente la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (e la **cauzione** è un elemento da produrre a corredo dell'offerta in base alla legge), considerato che ai fini del pagamento della sanzione la **cauzione** costituisce solo una garanzia, la novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla **cauzione** provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti".

La determinazione dell'ANAC, pur partendo da premesse condivisibili, come quelle relative all'impatto della disciplina introdotta dal d.l. n. 90/2014 sul soccorso istruttorio (il cui ampliamento consente ora la regolarizzazione anche di dichiarazioni di soggetti terzi, quale è la **cauzione**) e alla funzione della **cauzione** (che costituisce mera garanzia e non presupposto di applicazione della sanzione pecuniaria), giunge, però, contraddittoriamente a distinguere tra l'ipotesi della mancanza della **cauzione** provvisoria (non sanabile pena la violazione del principio della par condicio) e tutte le altre fattispecie di carenza, irregolarità ed incompletezza della stessa (da ritenersi, invece, regolarizzabili).

In realtà la distinzione, tra fattispecie sanabili e non, risulta non coerente con le premesse richiamate dall'ANAC (l'esigenza del favor participationis vale, infatti, per tutte le ipotesi di non conformità della **cauzione** al parametro normativo vigente), non trova alcun supporto normativo ed è foriera di probabili incertezze sul piano applicativo.

A ciò si aggiunga che la violazione del canone della par condicio, paventata dall'ANAC e – nella fattispecie - dalla stazione appaltante, non può giustificare l'esclusione avendo il legislatore, con l'ampliamento dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio, consapevolmente optato per la prevalenza del principio del favor participationis.

Solo per esigenza di completezza il Tribunale rileva che l'ANAC, dopo avere richiamato la violazione del principio della par condicio a fondamento dell'esclusione nel caso di mancata costituzione della **cauzione** provvisoria, in altra parte della determina n. 1/2015 ammette la "regolarizzazione" delle domande di partecipazione e delle offerte prive di sottoscrizione (purchè, in fatto, riconducibili al concorrente) ovvero in ipotesi di carenze ben più gravi (la carenza della sottoscrizione preclude la stessa riferibilità dell'offerta) rispetto alla mancanza della **cauzione** provvisoria.

Da ultimo, la legittimità della clausola espulsiva non può nella fattispecie essere supportata nemmeno dal richiamo, operato dalla resistente, alla sentenza del Cons. Stato sez. V n. 278/2015 la quale, nel caso sottoposto al suo esame, ha giustificato l'esclusione in ragione della mancata impugnazione della clausola, presupposto che nell'ipotesi in questione non ricorre; la sentenza, per altro, concerne una procedura indetta in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 e, comunque, dà espressamente atto dell'incompatibilità tra la disciplina dell'esclusione e il disposto dell'art. 75 d. lgs n. 163/2006.

Con la terza censura la ricorrente prospetta l'illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata dalla stazione appaltante, ai sensi degli artt. 38 c. 2 bis e 46 c. 1 ter d. lgs. n. 163/2006, in quanto:

- le irregolarità riscontrate (mancata presentazione della **cauzione** e delle dichiarazioni della consorziata *** Trasporti s.r.l.) non giustificerebbero la sanzione stessa;
- la **cauzione** originariamente presentata sarebbe conforme alle prescrizioni normative;
- il soccorso istruttorio sarebbe stato illegittimamente subordinato all'accertamento della legittimità della **cauzione**;
- la sanzione sarebbe stata irrogata nonostante la mancata fruizione del soccorso istruttorio.

Il motivo è inammissibile e infondato.

Va, innanzi tutto, rilevato che la **cauzione** originariamente presentata dalla ricorrente scarl con la domanda di partecipazione non è conforme ai requisiti prescritti dall'art. 75 d. lgs. n. 163/2006 e dal disciplinare di gara perché, come emerge dagli stessi chiarimenti resi dalla ricorrente con nota del 25 febbraio 2015 (allegato 9 alla memoria depositata da FS JIT Italia s.r.l. il 31 marzo 2015), l'intermediario che ha rilasciato la **cauzione** è iscritto nell'albo ex art. 155 d. lgs. n. 385/93 e non, come sarebbe stato necessario, ex art. 106 e, quindi, non è abilitato al rilascio di garanzie per la partecipazione a gare pubbliche (l'art. 155 citato e l'art. 13 d. l. n. 269/2003 autorizzano, infatti, i soggetti iscritti nell'albo a prestare "attività di garanzia collettiva dei fidi" con "l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario").

Deve, poi, essere evidenziato che, come emerge dalla documentazione depositata da FS JIT Italia s.r.l. in data 07/05/15, l'importo della sanzione è stato restituito alla ricorrente.

Alla luce della circostanza in esame la censura si presenta inammissibile, per difetto d'interesse, nella parte in cui deduce l'illegittimità dell'incameramento della sanzione nonostante l'avvenuta esclusione.

Anche ai fini della riedizione del potere amministrativo, il Tribunale rileva, poi, che gli ulteriori profili della censura sono infondati in quanto nella fattispecie la sanzione pecuniaria è coerente con il disposto dell'art. 46 c. 1 ter d. lgs. n. 163/2006 che ne prevede l'applicazione per potere beneficiare del soccorso istruttorio in riferimento ad "ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara" nell'ambito delle quali è sicuramente riconducibile (senza alcuna valutazione circa l'essenzialità o meno dell'adempimento, non prevista dalla norma) la

mancata prestazione della **cauzione** provvisoria prescritta dall'art. 75 d. lgs. n. 163/2006 e dal disciplinare di gara.

Con la quarta censura la ricorrente contesta la legittimità della comunicazione del 09/03/15 che, in violazione dell'art. 79 d. lgs. n. 163/2006, non recherebbe l'indicazione delle ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la gara.

Il motivo è inammissibile per difetto d'interesse in quanto l'accoglimento delle prime due censure comporta l'annullamento dei gravati provvedimenti di esclusione e degli atti consequenziali tra cui la citata comunicazione del 09/03/15.

Con la quinta censura la ricorrente prospetta l'illegittimità della lettera d'invito alla gara a procedura negoziata CIG n. 6170623F2C del 18 marzo 2015 indetta ai sensi dell'art. 221 comma 1 lettera a) d. lgs. n. 163/2006 deducendo, tra l'altro, che la procedura sarebbe stata bandita sull'erroneo presupposto della mancata aggiudicazione della precedente gara, avente ad oggetto il medesimo servizio, per carenza di offerte appropriate (punto a della censura).

Il motivo, in parte qua, è fondato e deve essere accolto.

L'accertata illegittimità dell'esclusione della ricorrente *scarl* induce il Tribunale a ritenere, allo stato, insussistente il presupposto della mancanza di offerte appropriate, previsto dall'art. 221 comma 1° lettera a) d. lgs. n. 163/2006 e richiamato dalla stazione appaltante nell'atto d'indizione della nuova procedura (si veda il verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 5 marzo 2015) e nella lettera d'invito del 18 marzo 2015 aventi ad oggetto il medesimo servizio.

Il motivo, per altro, contrariamente a quanto deduce FS JIT Italia s.r.l. (nella memoria conclusionale depositata il 31/03/15; si veda pag. 18), è ammissibile in quanto l'accoglimento dello stesso è indispensabile per l'annullamento degli atti della nuova procedura non potendosi nella fattispecie ipotizzare (come pretende la resistente) un effetto caducante.

La fondatezza della prima, seconda e quinta censura impongono l'accoglimento della domanda caducatoria formulata dalla ricorrente *scarl* nel giudizio n. 3856/15 R.G. e l'annullamento del disciplinare di gara, nella sola parte in cui prevede l'esclusione per i vizi concernenti la **cauzione** provvisoria, dei gravati provvedimenti di esclusione della ricorrente, degli atti consequenziali e dell'atto del 18 marzo 2015 d'indizione, ai sensi dell'art. 221 comma 1° lettera a) d. lgs. n. 163/2006, della nuova procedura di gara avente CIG 6170623F2C.

Ai fini dell'effetto conformativo derivante dalla presente sentenza il Tribunale evidenzia che la stazione appaltante sarà tenuta ad incamerare la sanzione pecuniaria e ad ammettere la ricorrente alla gara, previa definitiva acquisizione della **cauzione** provvisoria datata 25 febbraio 2015 o di altra **cauzione** ritenuta idonea, e, successivamente, a valutare espressamente l'esistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti soggettivi di partecipazione (e della presupposta configurabilità del c.d. consorzio stabile).

Deve, invece, essere respinta la domanda di risarcimento del danno proposta nelle conclusioni dell'atto introduttivo non avendo la ricorrente in alcun modo dimostrato l'esistenza e l'entità del pregiudizio patrimoniale dedotto.

La peculiarità (riconducibile alle novità normative e al non univoco orientamento giurisprudenziale in materia) della questione giuridica oggetto di causa, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali relative al giudizio n. 3856/15 R.G..

Per quanto concerne, poi, il ricorso n. 4140/15 R.G. il Tribunale ritiene che lo stesso sia infondato e debba essere respinto.

Con il ricorso n. 4140/15 R.G. la società Casa di Spedizione controinteressata Antonino fu Luigi s.a.s., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. Giuseppe controinteressata, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI (di seguito RTI controinteressata) con le mandanti controinteressata 2 di M_ & C. s.r.l., controinteressata 3 Logistica Ferroviaria s.r.l., controinteressata 4 Sergio Autotrasporti s.r.l. e Spedizionieri Associati controinteressata 5 & C. s.r.l., impugna la determina del 9 marzo 2015 (con la quale FS JIT Italia ha escluso il predetto RTI dalla medesima gara già oggetto del giudizio n. 3856/15 R.G.), il verbale della seduta riservata del 26 febbraio 2015 (in cui la commissione ha rilevato l'inammissibilità dell'offerta del RTI di cui è mandataria la società ricorrente), gli atti con cui è stata indetta successivamente, ai sensi dell'art. 221 comma 1° lettera a) d. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei medesimi servizi, la procedura negoziata n. 5968095 del 18 marzo 2015 e la nota inviata a mezzo pec il 27/03/15 con la quale FS JIT Italia s.r.l., nel riscontrare il preavviso di ricorso ex art. 243 bis d. lgs. n. 163/2006, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per annullare, in autotutela, il provvedimento di esclusione e chiede, altresì, il risarcimento dei danni.

Con la prima censura la società ricorrente prospetta l'illegittimità del provvedimento di esclusione in ragione della dedotta insussistenza del presupposto – ovvero la mancanza di un'univoca manifestazione di volontà negoziale – posto a base dello stesso; in questo senso, evidenzia che la stazione appaltante, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 74 e 77 d. lgs. n. 163/2006, avrebbe dovuto tenere conto della sola offerta firmata digitalmente e, comunque, in applicazione del principio desumibile dall'art. 72 comma 2° r.d. n. 827/24, avrebbe dovuto considerare valida l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione.

Il motivo è inammissibile e infondato.

Dall'esame degli atti di gara emerge che:

- la stazione appaltante ha indetto una procedura aperta, "interamente gestita con sistemi telematici" (Premessa del disciplinare di gara) per l'affidamento dei servizi di trasporto di documenti, pacchi e materiali e dei servizi di trasporto di mobili ed arredi e dei servizi accessori prevalentemente tra impianti/uffici delle società del gruppo FS;
- il concorrente avrebbe dovuto registrarsi al sistema per la presentazione dell'offerta;
- l'offerta economica avrebbe dovuto recare, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale unico – con al massimo due decimali – sull'elenco dei prezzi posto a base di gara;
- "per rendere visibile a FS JIT la documentazione allegata al Portale" sarebbe stato "necessario procedere alla trasmissione dell'offerta secondo quanto previsto dal successivo paragrafo V.2" (punto V.1 del disciplinare);
- il concorrente avrebbe dovuto inserire tali dati nell'area "Offerta economica" e salvarli nel sistema telematico;

- successivamente il concorrente avrebbe dovuto scaricare i files pdf autogenerati dal sistema e contenenti, tra l'altro, la dichiarazione di offerta economica formulata a video, firmarli digitalmente e inserirli sul portale;
- il concorrente avrebbe potuto modificare i dati entro il termine finale di presentazione delle domande procedendo nuovamente alle operazioni in precedenza descritte;
- tra le cause di esclusione delle offerte vi era la presentazione di offerte "con modalità difformi da quelle indicate nel...disciplinare anche se a modifica di altre fatte regolarmente" (punto VI del disciplinare);
- il RTI controinteressata ha inserito a portale un primo valore percentuale di ribasso (pari al 12,238% corrispondente ad un'offerta totale di 52.657.200,00 euro) sull'elenco prezzi posto a base di gara, un secondo valore in lettere espresso in valore assoluto (non corrispondente alla predetta percentuale) e, successivamente, un file autogenerato che riproduceva la schermata di un'offerta (pari allo 0,1% corrispondente ad un'offerta totale di 59.999.400,00 euro: allegati nn. 8 e 9 alla memoria di costituzione depositata dalla resistente il 14/04/15) generata in un momento antecedente rispetto a quella inserita a sistema. Nell'occasione il concorrente ha dichiarato "di non aver fatto in tempo a far firmare digitalmente da parte di tutti i soggetti componenti il costituendo RTI il file autogenerato relativo all'offerta visualizzata e di aver inserito per tale motivo un file autogenerato prodotto in precedenza e già firmato in modo corretto" (verbale del 26 febbraio 2015);
- con determina del 9 marzo 2015 la stazione appaltante ha escluso il RTI controinteressata dalla gara "non essendo possibile desumere dall'offerta un'univoca manifestazione della volontà negoziale del concorrente".

Così ricostruita, in fatto, la vicenda, il Tribunale ritiene che la prima censura sia inammissibile perché la società ricorrente non ha rispettato le modalità di presentazione dell'offerta prescritte dal disciplinare di gara a pena di esclusione con clausola (punto VI del disciplinare) non impugnata.

Nel merito la doglianza è, comunque, infondata.

Il "modus procedendi" prefigurato dal disciplinare di gara è coerente con la natura della procedura in esame "interamente gestita con sistemi telematici" (così recita il disciplinare di gara: pag. 1).

In particolare, l'osservanza delle modalità di presentazione dell'offerta economica previste dal punto V del disciplinare e, in particolare, delle scansioni procedurali ivi indicate, è funzionale al corretto perfezionamento della volontà del concorrente nella procedura telematica.

Nella fattispecie, la stazione appaltante si è trovata di fronte ad un'offerta inserita a sistema in un momento successivo rispetto a quella cui si riferisce il file autogenerato e formato digitalmente (le ragioni di ciò sono spiegate dalla stessa concorrente nel corso della seduta del 26 febbraio 2015).

La discrasia tra le due offerte deve essere censurata non solo perché incide sull'univocità della manifestazione di volontà del concorrente ma perché influisce in maniera significativa sul regolare funzionamento della procedura telematica di gara la quale presuppone, come esplicitato al punto V del disciplinare, la corretta osservanza di tutte le scansioni procedurali descritte.

Proprio in ragione della natura telematica della procedura e dell'essenzialità di tutte le fasi di presentazione dell'offerta, indicate nel disciplinare, non è possibile dare la prevalenza alla sola offerta sottoscritta con firma digitale come, invece, pretende la ricorrente.

In questo senso, il richiamo agli artt. 74 e 77 d. lgs. n. 163/2006 non è sufficiente ai fini della prevalenza dell'offerta presentata con la firma digitale in quanto le norme in esame si limitano a precisare che le offerte presentate per via elettronica debbano essere firmate solo digitalmente ma non escludono che le offerte stesse debbano osservare ulteriori formalità nella fattispecie, come già precisato, necessarie in relazione alla natura interamente telematica della procedura.

Né all'ipotesi in esame risulta applicabile il disposto dell'art. 72 comma 2° r.d. n. 827/24 (secondo cui "quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione"), invocato da parte ricorrente, in quanto la norma riguarda l'ipotesi, diversa da quella oggetto di causa, di discordanza tra prezzo in lettere e quello in cifre.

Il Tribunale, poi, rileva che la ricorrente, con la comparsa conclusionale depositata il 12 maggio 2015 (pag. 11) e con la memoria di replica depositata il 16 maggio 2015 (pag. 3) invoca, a fondamento della legittimità dell'offerta prodotta con il file sottoscritto digitalmente, il disposto dell'art. V.2 del disciplinare secondo cui le modifiche all'offerta già inserita nel sistema sarebbero valide solo qualora venga riprodotto l'iter procedurale previsto per la formulazione dell'offerta; poiché alle 12,45 del 10 febbraio 2015 sarebbe stata inserita a sistema una nuova offerta non seguita dal file autogenerato e firmato digitalmente, dovrebbe essere ritenuto valido il precedente file firmato digitalmente e autogenerato alle ore 11,21.

La censura è, innanzi tutto, inammissibile in quanto costituisce un motivo di gravame nuovo perché fondato su una circostanza di fatto non dedotta nell'atto introduttivo (ove la ricostruzione della vicenda è prospettata in senso temporalmente inverso rispetto a quella sopra indicata dal momento che la ricorrente stessa deduce - pag. 8 ultimo periodo ove si parla di "importi originariamente immessi...sul portale" e pag. 9 terzo periodo ove si menzionano dati "riportati nella schermata iniziale del portale" - che il file sottoscritto digitalmente sarebbe stato inserito dopo, e non prima, il caricamento dei dati diversi presenti sul portale) e proposta tardivamente e, per di più, con comparse conclusionali non notificate.

Il motivo è, comunque, in fatto, infondato in quanto (come emerge dalla documentazione costituente gli allegati 8 e 9 della memoria depositata dalla resistente il 14/04/15), il file in formato pdf è stato autogenerato alle ore 11,21 e caricato sul sistema alle ore 12,45 con un contenuto difforme rispetto all'offerta già presente sul portale tanto che il sistema informatico ha subito segnalato la circostanza (come emerge dalla stampa telematica costituente il citato allegato n. 9 che riporta la dicitura: "Il documento caricato non coincide con quello scaricato. Prego verificare che si sta usando il file corretto").

Pertanto, sul portale non era presente alcuna precedente offerta corrispondente al file in pdf sottoscritto digitalmente di talché la disposizione invocata da parte resistente nelle citate memorie conclusionali, ovvero il punto V.2 del disciplinare, è inapplicabile alla fattispecie caratterizzata dalla compresenza (e non dalla successione) di una pluralità di offerte tra loro divergenti.

Con la seconda censura la ricorrente prospetta l'illegittimità dell'atto di indizione della procedura negoziata ex art. 221 comma 1° lettera a) d. lgs. n. 163/2006, di cui alla lettera d'invito prot. n. 5968095 del 18 marzo 2015, in quanto, essendo illegittima l'esclusione del RTI controinteressata, non sussisterebbe il presupposto dell'assenza di offerte appropriate posto a fondamento della nuova procedura.

Il motivo è inammissibile sotto una pluralità di profili.

L'atto di indizione della procedura di cui alla lettera d'invito del 18 marzo 2015 è stato già annullato con l'accoglimento del ricorso n. 3856/15 R.G. e, quindi, sotto tale profilo la società ricorrente non ha interesse allo scrutinio della censura.

Inoltre, l'accertata legittimità dell'esclusione del RTI controinteressata priva la società ricorrente d'interesse all'annullamento della nuova procedura dal momento che la reviviscenza della gara precedente non arreca alcun beneficio al predetto raggruppamento, definitivamente estromesso dalla stessa.

All'infondatezza della domanda caducatoria, fin qui esaminata, consegue, poi, il rigetto dell'istanza risarcitoria presentata dalla ricorrente.

Per questi motivi il ricorso n. 4140/15 R.G. è infondato e deve essere respinto.

La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati;

2) definendo il giudizio n. 3856/15 R.G.:

- respinge il ricorso incidentale;

- accoglie la domanda caducatoria formulata il ricorso principale e, per l'effetto, annulla gli atti ivi impugnati secondo quanto specificato in motivazione;

- respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente scarl;

- dispone la compensazione delle spese processuali relative al giudizio n. 3856/15 R.G.;

3) definendo il giudizio n. 4140/15 R.G.:

- respinge il ricorso;

- condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio n. 4140/15 R.G. il cui importo, per ogni parte resistente costituita, si liquida in complessivi euro duemila/00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **10/06/2015**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)